



Istituto Comprensivo "P. Stomeo - G. Zimbalo"

Scuola Secondaria di 1° Grado - Primaria e dell'Infanzia

Via Siracusa, zona 167 B -73100 LECCE

Dirigente scolastico: 0832/314083 segreteria 0832/317902 -0832/ 396002 fax 0832/396002 –
leic882003@istruzione.it leic882003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. LEIC882003 – Ambito 17 - C.F. 93073750759

Lecce, 03 Dicembre 2020

Al Personale Docente e ATA

CIRCOLARE N. 74

OGGETTO: Permessi brevi

Al fine di evitare disguidi e inutili discussioni sul recupero o meno delle ore - permesso breve richiesto dal personale, si ritiene necessario riportare qui di seguito il contenuto **dell'art.16 - Permessi brevi del CCNL sottoscritto il 29 Novembre 2007:**

"1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio".

I permessi brevi devono essere richiesti almeno 48 ore prima, salvo casi eccezionali.

La richiesta di permesso breve deve essere inoltrata all'ufficio di segreteria e al fiduciario di plesso

per permettere all'istituzione scolastica di organizzare le sostituzioni.

Nell'eventualità che il personale docente si rifiuti di recuperare le ore di permesso fruito, il fiduciario di plesso è tenuto a comunicarlo al Dirigente per gli opportuni provvedimenti.

Ad ogni buon fine si riporta l'art. 27, comma 1 lett. a), b), c) - Criteri per la sostituzione dei docenti assenti- del Contratto Integrativo di Istituto:

1. Nel rispetto delle norme si stabilisce che le sostituzioni avvengano secondo i seguenti criteri:
 - a) docenti che devono recuperare entro i 2 mesi le ore dei permessi brevi;
 - b) utilizzazione dei docenti con ore a disposizione (completamento di cattedra);
 - c) utilizzazione dei docenti che hanno dato disponibilità a coprire i colleghi assenti in ore settimanali libere dall'attività di servizio (ore eccedenti);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Biagina VERGARI)

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 D. Lgs 39/93"*